

Il T.a.r. per la Sicilia ha sollevato la q.l.c. dell'art. 3, l. reg. Sicilia 3 marzo 2020, n. 6, per violazione degli artt. 3, secondo comma, 24, primo comma, 103, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui, in relazione alla disciplina relativa all'elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, interpreta il comma 6 dell'art. 4, l. reg. 15 settembre 1997, n. 35, nel senso che, nei casi in cui la percentuale del 60 per cento dei seggi non corrisponda ad una cifra intera ma ad un quoziente decimale, l'arrotondamento si effettua per eccesso in caso di decimale uguale o superiore a 50 centesimi e per difetto in caso di decimale inferiore a 50 centesimi.

T.a.r. per la Sicilia, sezione I, 28 ottobre 2020, n. 2253 - Pres. Ferlisi, Est. Valenti

Elezioni – Consiglio comunale – Sicilia – Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti – Questione non manifestamente infondata di costituzionalità

Sono rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge regionale siciliana n. 6 del 3 marzo 2020 per violazione degli articoli artt. 3 secondo comma, 24 primo comma, 103 primo comma, 111 secondo comma e 117 primo comma della Costituzione (1)

(1) I. – Il T.a.r. per la Sicilia ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate le q.l.c. dell'art. 3 della legge regionale siciliana 3 marzo 2020, n. 6, per violazione degli artt. 3 secondo comma, 24 primo comma, 103 primo comma, 111 secondo comma e 117 primo comma della Costituzione, nella parte in cui in relazione alla disciplina relativa all'elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, interpreta il comma 6 dell'art. 4, l. reg. 15 settembre 1997, n. 35, nel senso che, nei casi in cui la percentuale del 60 per cento dei seggi non corrisponda ad una cifra intera ma ad un quoziente decimale, l'arrotondamento si effettua per eccesso in caso di decimale uguale o superiore a 50 centesimi e per difetto in caso di decimale inferiore a 50 centesimi.

II. – Il collegio, con l'ordinanza in esame, dopo aver analizzato la vicenda processuale sottesa e le argomentazioni delle parti, ha osservato quanto segue:

- a) la questione centrale della controversia, relativa alla contestazione della legittimità dell'assegnazione dei seggi alle liste collegate al candidato Sindaco risultato eletto, riguarda il criterio dell'arrotondamento, per eccesso o per difetto, della cifra decimale risultata dall'applicazione della percentuale prevista dalla legge sul numero complessivo dei seggi di cui è composto l'organo consiliare;
- b) ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, "Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già

conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. Salvo quanto previsto dal comma 3-ter, i restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 4. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto a primo turno viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi". La disposizione disciplina l'istituto del premio di maggioranza assegnato alle liste collegate al candidato Sindaco proclamato eletto e risponde dell'avvertita esigenza di garantire agli organi comunali e al Sindaco le condizioni migliori per la governabilità dell'ente locale;

c) in ambito nazionale il medesimo istituto è disciplinato in modo analogo dall'art. 73, comma 10, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale *"Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8";*

d) sulla rilevanza della q.l.c.:

d1) nelle more del giudizio, successivamente allo svolgimento della competizione elettorale, il legislatore regionale è intervenuto con l'art. 3, legge regionale 3 marzo 2020, n. 6, qualificata di interpretazione autentica, con la quale ha previsto che *"Il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni si interpreta nel senso che, per i casi nei quali la percentuale del 60 per cento dei seggi non corrisponda ad una cifra intera ma ad un quoziente decimale, l'arrotondamento si effettua per eccesso in caso di decimale uguale o superiore a 50 centesimi e per difetto in caso di decimale inferiore a 50 centesimi";*

d2) tale disposizione risulta in grado di incidere sull'esito del giudizio, in quanto, applicando la stessa, il ricorso andrebbe accolto, mentre, in assenza della norma ovvero in caso di sua illegittimità costituzionale, il ricorso dovrebbe essere rigettato sulla base dell'orientamento granitico della giurisprudenza amministrativa;

- d3) in particolare, secondo la giurisprudenza amministrativa, il dato testuale dell'art. 73, comma 10 del d.lgs. n. 276 del 2000, impone di assegnare alla coalizione vincente almeno il 60 per cento dei seggi, con conseguente necessità, in caso di quoziente frazionario, di arrotondamento all'unità superiore;
- d4) non risulta percorribile alcuna ipotesi di interpretazione costituzionalmente orientata della norma che consenta la definizione del giudizio, non potendo il giudice incidere sulla qualificazione che il legislatore regionale ha assegnato alla norma da applicare alla controversia in termini di norma di interpretazione autentica;
- d5) *“La risoluzione della controversia si sostanzia, in altri termini, nella legittimità o meno, da parte del legislatore regionale, dell'esercizio del potere normativo con l'introduzione di una norma, ripetersi, qualificata di “interpretazione” ed in quanto tale applicabile retroattivamente”*;
- e) sulla non manifesta infondatezza della q.l.c., il collegio dubita della conformità della norma alla Costituzione, sia in relazione alla sussistenza dei presupposti per il legittimo esercizio del potere di normazione interpretativa, sia per la diretta incidenza della nuova norma retroattiva sui ricorsi pendenti;
- f) con riferimento al principio di ragionevolezza, come desumibile dal comma 2 dell'art. 3 Cost.:
 - f1) anche nell'esercizio del potere di normazione primaria, il legislatore regionale non può prescindere dal principio di ragionevolezza, di cui all'art. 3, comma 2, Cost.;
 - f2) l'art. 3 Cost. descrive un canone di razionalità della legge svincolata da una normativa di raffronto, rintracciato nell'esigenza di conformità storico-cronologica, che costituisce un presidio contro l'eventuale manifesta irrazionalità o iniquità delle conseguenze della stessa;
 - f3) nel caso di specie, l'art. 3 della legge regionale n. 6 del 2020 assegna alla norma interpretata un significato che sembra esulare dalle possibili varianti di senso dello stesso testo normativo. In base alla citata norma, quindi, con arrotondamento per difetto del dato ottenuto, in presenza di cifra decimale inferiore a 0,5, i seggi assegnati alla maggioranza risulterebbero sempre pari ad una percentuale inferiore a quella prevista dalla legge, in spregio al dato letterale della norma;
 - f4) l'applicazione letterale dell'art. 4, comma 6, della l.r. n. 35 del 1997 dovrebbe comportare l'applicazione della stessa norma e dell'istituto del premio di maggioranza, anche nel caso in cui, in esito al solo quoziente elettorale, il gruppo di liste collegate al candidato sindaco avesse ottenuto 14 seggi,

rispetto ai 24 di cui si compone l'assemblea consiliare; infatti tale dato risulterebbe comunque inferiore al 60% previsto dall'art. 4, comma 6, l.r. n. 35 del 1997; quindi anche in tale ipotesi la lista avrebbe diritto a un seggio in più;

- f5) la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il dato percentuale del 60 per cento costituisce il limite minimo non suscettibile di ulteriori riduzioni, a causa di arrotondamenti per difetto del contingente di seggi spettanti al gruppo di liste collegato al candidato sindaco risultato eletto;
- f6) tra l'altro, nelle ipotesi in cui il legislatore regionale ha ritenuto, nella legge regionale n. 35 del 1997, di dover fare applicazione del criterio dell'arrotondamento per eccesso solo in presenza di un dato decimale superiore allo 0,50 lo ha fatto espressamente;
- f7) la nuova disposizione appare quindi irrazionale e in contrasto con l'art. 3, comma 2, Cost., in mancanza dei presupposti per un intervento chiarificatore, essendo tra l'altro destinata a regolare, con effetto sostanzialmente retroattivo, procedimenti elettorali ancora non conclusi;
- f8) la norma appare in contrasto con il principio di ragionevolezza in quanto lungi dall'individuare una possibile variante di senso della norma interpretata, incongruamente le attribuisce un significato non compatibile con la sua formulazione, così ledendo la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico. Sul punto, occorre ribadire che la giurisprudenza della Corte costituzionale si è costantemente orientata nel senso che la retroattività non deve contrastare con altri valori e interessi costituzionalmente protetti, tra cui: il principio di ragionevolezza che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; il principio della tutela dell'affidamento; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; le funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario;
- f9) inoltre, in relazione a leggi che pretendono di avere natura interpretativa, la palese erroneità di tale auto-qualificazione può costituire un indice, anche se non dirimente, della irragionevolezza della disciplina censurata;
- f10) *“Secondo la Corte infatti, se l'interpretazione imposta dal legislatore consiste effettivamente nell'assegnare alle disposizioni interpretate un significato normativo in esse già realmente contenuto, cioè riconoscibile come una delle loro possibili e originarie varianti di senso, questo potrebbe deporre, sia per la non irragionevolezza dell'intervento in questione, sia nella direzione della non configurabilità di una lesione dell'affidamento dei destinatari (sempre Corte Cost., sentenza n. 108 del*

2019 e n. 73 del 2017; sentenza n. 170 del 2008). Tuttavia queste ultime ipotesi, per quanto sopra motivato, non appaiono riscontrabili nel caso in esame”;

- g) inoltre, una norma legislativa solo apparentemente di interpretazione autentica, attesi gli effetti retroattivi che ne discenderebbero, si porrebbe:
 - g1) in insanabile contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost., quale norma interposta per l’applicazione degli artt. 6 e 13 Cedu che precludono l’entrata in vigore di leggi a valenza retroattiva idonee a incidere sui giudizi in corso;
 - g2) in contrasto con l’esercizio del diritto di difesa e tutela dei propri diritti, art. 24 Cost., considerato che la norma nel caso in esame è destinata a incidere a vantaggio di una delle due parti del giudizio pendente, precludendo la stessa autonomia della funzione giurisdizionale al giudice amministrativo, nonché con il principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost. declinato sotto il profilo della parità di trattamento tra tutte le parti processuali;
- h) tra l’altro, la norma è stata emanata solo a seguito dello svolgimento delle consultazioni elettorali del 2019 e dopo la proposizione dei giudizi elettorali pendenti, vertenti sulla medesima questione di diritto sui cui è successivamente intervenuto il legislatore regionale;
- i) nel caso in esame, inoltre si dubita della effettiva consistenza dei motivi imperativi di interesse generale, come individuati dalla Corte di Strasburgo idonei a giustificare l’effetto retroattivo perseguito ed operato dal legislatore regionale, con conseguente rilevanza e non manifesta infondatezza della q.l.c. della norma per violazione anche del parametro costituito dagli artt. 24, 103, comma 1, 111, comma 2, e 117, primo comma Cost., in relazione all’art. 6 Cedu.

III. – Per completezza si segnala quanto segue:

- j) sulla successione nel tempo di leggi elettorali nella regione Sicilia e sull’art. 4 l.r. n. 35 del 1997 si veda Corte cost., ordinanza, 19 giugno 2019, n. 151 (oggetto della News US, n. 72 del 28 giugno 2019), che ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2016, n. 17 (Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali), sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione. Alla citata News US si rinvia, oltre che per l’esame della motivazione del provvedimento: al § l), con riferimento all’esigenza che la successione di leggi nel tempo sia oggetto di interpretazione da parte dell’autorità giudiziaria; al § m), sul potere-dovere del giudice rimettente di

interpretare la legge; al § n), sul controllo della Corte costituzionale sulla qualità della norma ai fini della sicurezza giuridica e della tutela dell'affidamento; al § o), sul parametro della razionalità intrinseca e sulla sua differenza con la ragionevolezza; al § p), sull'interpretazione adeguatrice quale condizione di ammissibilità della q.l.c.; al § r), sulla giurisprudenza europea sulla tutela dell'affidamento dei consociati a fronte dell'attività legislativa;

k) sulle leggi di interpretazione autentica:

k1) con specifico riferimento alle leggi regionali e ai limiti CEDU, Corte cost., 9 maggio 2019, n. 108 (in *Foro it.*, 2019, I, 3001, cui si rinvia per ulteriori riferimenti giurisprudenziali; *Giur. it.*, 2019, 2236, con nota di PAGANO; *Riv. corte conti*, 2019, fasc. 4, 229; *Giur. costit.*, 2019, 1341, con nota di MABELLINI), secondo cui: *“È infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 1, 1°, 2°, 3° e 5° comma, 2, 3, 1°, 2°, 3° e 4° comma, 4, 1°, 2°, 3° e 5° comma, l.reg. Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014 n. 4, nella parte in cui prevedono l'applicazione con efficacia retroattiva ai consiglieri che già hanno maturato il diritto al vitalizio della nozione di «valore attuale medio», stabilendo l'obbligo di restituzione di somme e/o quote del «fondo family» già percepite legittimamente da ex consiglieri regionali sulla base della l.reg. Trentino-Alto Adige 21 settembre 2012 n. 6, in riferimento all'art. 3 cost.”; “È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli art. 1, 4° comma, 2, 3, 5° e 6° comma, 4, 4° comma, l.reg. Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014 n. 4, nella parte in cui prevedono l'applicazione con efficacia retroattiva ai consiglieri che ancora non hanno maturato il diritto al vitalizio della nozione di «valore attuale medio», stabilendo l'obbligo di restituzione di somme e/o quote del «fondo family» già percepite legittimamente da ex consiglieri regionali sulla base della l.reg. Trentino-Alto Adige 21 settembre 2012 n. 6, in riferimento all'art. 3 cost.”.* Il collegio procede a verificare la natura di legge di interpretazione autentica della legge impugnata, concludendo che, nonostante che la stessa si autoqualifichi come tale, in realtà trattasi solo della indicazione di differenti criteri per determinare l'attualizzazione della parte di assegno vitalizio eccedente la misura del 30,40 per cento dell'indennità parlamentare lorda. Allo scopo il termine “valore attuale” viene sostituito con quello di “valore attuale medio”. Pertanto non si tratta di legge di interpretazione autentica, bensì di un cambio di criteri di calcolo applicati retroattivamente, imponendo anche la restituzione di quanto precedentemente, legittimamente, percepito. La corte procede quindi ad uno scrutinio stretto circa la ragionevolezza della disciplina impugnata, risolvendo lo stesso in senso positivo in ragione del fatto che la nuova normativa è intervenuta in

un lasso di tempo molto ravvicinato rispetto alla precedente previsione cui si riferisce e soprattutto per aver rimediato alla previsione di criteri eccessivamente generosi;

- k2) Corte cost., 26 aprile 2018, n. 89 (in *Foro it.*, 2018, I, 2302; *Riv. giur. edilizia*, 2018, I, 563; *Giur. costit.*, 2019, 1743, con nota di VARI), che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, l. reg. Sicilia 7 maggio 2015, n. 9, nella parte in cui, modificando l'art. 12, 1° comma, l. reg. Sicilia 15 maggio 2013 n. 9, prevede che la determinazione della base imponibile della prestazione imposta agli esercenti l'attività di estrazione sia commisurata alla dimensione della superficie dell'area coltivata, nonché ai volumi di estrazione autorizzati, e non più alla quantità e qualità di minerale estratto e che i nuovi criteri si applichino retroattivamente sin dal 2014;
- k3) Corte cost., 9 febbraio 2018, n. 24 (in *Giur. costit.*, 2018, 226, con nota di SCOCA), che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, 4° comma, l. 23 dicembre 2000 n. 388, nella parte in cui stabilisce l'abrogazione retroattiva dell'art. 4, 9° comma, l. 6 agosto 1984 n. 425, il quale prevede che, per il personale che ha conseguito la nomina a magistrato di corte d'appello o a magistrato di Corte di cassazione a seguito di concorso per esami, l'anzianità viene determinata in misura pari a quella riconosciuta al magistrato di pari qualifica con maggiore anzianità effettiva che lo segue nel ruolo, dalla data di entrata in vigore del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, in l. 8 agosto 1992 n. 359, con conseguente perdita di ogni efficacia dei provvedimenti e delle decisioni di autorità giurisdizionali comunque adottati difformemente dalla predetta interpretazione dopo la data suindicata;
- k4) Cass. civ., sez. un., 15 novembre 2017, n. 27 (in *Foro it.*, 2018, I, 2837, con nota di FERRARI M.; *Notiziario giurisprudenza lav.*, 2018, 210; *Lavoro giur.*, 2018, 283, con nota di MENICUCCI; *Giur. it.*, 2018, 143, con nota di PERSIANI; *Dir. relazioni ind.*, 2018, 905, con nota di CORTI; *Nuovo notiziario giur.*, 2018, 330), che ha ritenuto conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all'art. 117, 1° comma, Cost., sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo di cui all'art. 6 Cedu, l'art. 7 *quinquies* d.l. n. 193 del 2016 (convertito, con modificazioni, in l. n. 225 del 2016), che ha introdotto una norma retroattiva autoqualificata di «interpretazione autentica» del 6° comma dell'art. 51 d.p.r. n. 917 del 1986, con la quale si è stabilito, al 1° comma, che i lavoratori

rientranti nella disciplina prevista dal 6° comma sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta, e che, in caso di mancata contestuale esistenza delle suindicate condizioni, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al 5° comma del medesimo art. 51;

- k5) sui limiti delle leggi di interpretazione autentica si veda anche Corte cost., 20 luglio 2018, n. 167 (in *Foro it.*, 2018, I, 2966; *Giur. costit.*, 2018, 1749, con note di FEDELE, MASTROIACOVO; *Rass. avv. Stato*, 2019, fasc. 2, 25, con nota di CENCIOTTI), secondo cui *“È incostituzionale l’art. 1, 478° comma, l. 28 dicembre 2015 n. 208, nella parte in cui definisce come corrispettivi le somme dovute dalle società aeroportuali in relazione ai servizi antincendio, in riferimento all’art. 3 cost.”*;
- l) sulle leggi retroattive regionali si veda Corte cost., 10 aprile 2020, n. 64 (in *Foro it.*, 2020, I, 2257; oggetto della News US, n. 51 del 24 aprile 2020), che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma della Regione Veneto che, in tema di modalità di calcolo del costo di costruzione per il rilascio dei titoli edilizi, aveva escluso la praticabilità di richieste di conguaglio riferite a liquidazioni che, in passato, sulla base di una previgente legge regionale, erano state compiute con modalità non conformi a quelle dettate dal testo unico dell’edilizia (art. 16, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001). Alla citata News si rinvia, oltre che per l’esame della sentenza della Corte, al § f), per alcuni precedenti giurisprudenziali sul rapporto tra leggi regionali e statali con riferimento al contributo di costruzione;
- m) sul criterio della ragionevolezza intrinseca e della razionalità della norma, si veda la News US, n. 97 del 9 settembre 2020, a Corte cost., 27 luglio 2020, n. 168, che ha dichiarato inammissibili o infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal T.a.r. per la Liguria sulle norme del d.l. “Genova” nella parte in cui limitano i diritti del concessionario autostradale alterando il complesso delle reciproche prestazioni disciplinate dalla apposita convenzione. In particolare, alla citata News, si rinvia: al § q), sulla inammissibilità delle q.l.c. con riferimento al carattere perplesso o ancipite della questione; al § r), nel senso che l’erroneità della interpretazione adeguatrice svolta dal giudice *a quo* riguardi il merito del giudizio di costituzionalità senza pregiudicare l’ammissibilità della questione; al § s), sul

rapporto tra leggi eccezionali e regolari, nonché speciali e generali; al § t), sulle leggi provvedimento;

n) sul canone di razionalità della legge, oltre quanto indicato ai §§ j), k) ed m), si vedano:

- n1) Corte cost., 12 aprile 2012, n. 87 (in *Foro it.*, 2012, I, 1667; *Cass. pen.*, 2012, 2812, con note di CERASE, APRATI; *Giurisdiz. amm.*, 2012, III, 319; *Giur. constit.*, 2012, 1209, con note di FURNO, GIUPPONI; *Giur. it.*, 2013, 776, con nota di PASTENA), che indica il canone, desumibile dall'art. 3 Cost. e svincolato da una normativa di raffronto, come diretto all'esigenza di conformità dell'ordinamento a valori di giustizia ed equità;
- n2) Corte cost., 1 febbraio 1993, n. 46 (in *Foro it.*, 1993, I, 1764; *Lavoro e prev. oggi*, 1993, 805; *Notiziario giurisprudenza lav.*, 1993, 120; *Mass. giur. lav.*, 1993, 4, con nota di LUCIFREDI; *Impresa*, 1993, 713; *Dir. e pratica lav.*, 1993, 936; *Giur. it.*, 1993, I, 1, 889; *Cons. Stato*, 1993, II, 208; *Giust. civ.*, 1993, I, 1153; *Orient. giur. lav.*, 1993, 433; *Informazione prev.*, 1993, 187; *Riv. giur. lav.*, 1993, II, 105, con nota di COLACURTO; *Giur. constit.*, 1993, 341; *Riv. critica dir. lav.*, 1993, 523; *Toscana lavoro giur.*, 1993, 484; *Ammin. it.*, 1993, 1787), secondo cui "È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 5° comma, l. 9 gennaio 1963 n. 7, che vieta il licenziamento della lavoratrice nel primo anno di matrimonio anche nell'ambito delle procedure di mobilità previste dalla l. 23 luglio 1991 n. 223, e secondo i criteri ivi determinati, in riferimento all'art. 3 cost.";
- n3) Corte cost., 4 marzo 1992, n. 81 (in *Foro it.*, 1992, I, 2044, con nota di D'ANTONA; *Dir. e pratica lav.*, 1992, 1215; *Notiziario giurisprudenza lav.*, 1992, 97; *Impresa*, 1992, 1179; *Arch. civ.*, 1992, 393; *Lavoro e prev. oggi*, 1992, 983; *Giust. civ.*, 1992, I, 1425; *Dir. lav.*, 1992, II, 126, con nota di AMOROSO; *Riv. critica dir. lav.*, 1992, 601; *Cons. Stato*, 1992, II, 379; *Mass. giur. lav.*, 1992, 1; *Giur. it.*, 1992, I, 1, 1380; *Lavoro e prev. oggi*, 1992, 1383; *Giur. constit.*, 1992, 830; *Riv. giur. lav.*, 1992, II, 97, con nota di CHIACCHIERONI; *Orient. giur. lav.*, 1992, 383), secondo cui "È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, 5° comma, l. 20 maggio 1970, n. 300 (nel testo novellato dalla l. 11 maggio 1990, n. 108), nella parte in cui prevede la facoltà del lavoratore illegittimamente licenziato di optare per una indennità pari a quindici mensilità di retribuzione sostitutiva della reintegrazione, in riferimento agli art. 3, 4, 35 e 41 cost.";
- n4) Corte cost., 22 novembre 1991, n. 421 (in *Cons. Stato*, 1991, II, 1832; *Informazione prev.*, 1991, 1466; *Giust. civ.*, 1992, I, 301; *Riv. amm.*, 1991, 2031; *Giur. constit.*, 1991, 3597; *Lavoro e prev. oggi*, 1992, 957; *Nuova rass.*, 1992, 763; *Riv. personale ente locale*, 1992, 426; *Rass. amm. sanità*, 1991, 407; *Giur.*

costit., 1992, 1509, con nota di BIANCO; *Giur. it.*, 1992, I, 1, 1870; *Dir. lav.*, 1992, II, 206, con nota di GATTA), secondo cui “L’art. 4, 1° comma, l. 8 marzo 1968, n. 152 è costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di eguaglianza e per irrazionalità, nella parte in cui non prevede, nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro del personale degli enti locali a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, il proporzionamento dell’ammontare dell’indennità premio di servizio ai periodi pregressi di servizio a tempo pieno o rispettivamente ai periodi di servizio a tempo parziale”;

o) sulle leggi retroattive, oltre quanto evidenziato al § k), si vedano:

- o1) Corte cost., 24 aprile 2020, n. 70 (in *Urbanistica e appalti*, 2020, 499, con nota di URBANI; *Riv. giur. edilizia*, 2020, I, 390), secondo cui “L’art. 2, l.reg. Puglia n. 59/2018 è illegittimo nella misura in cui, interpretando l’art. 4, 1° comma, l.reg. n. 14/2009 nel senso che l’intervento edilizio di ricostruzione a seguito di demolizione «può essere realizzato anche con una diversa sistemazione planovolumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all’interno dell’area di pertinenza», estende in via retroattiva l’oggetto della disposizione originaria, in elusione della norma statale sulla c.d. “ristrutturazione ricostruttiva” all’epoca ricomprensiva del vincolo della sagoma, ed introducendo così un’ipotesi di sanatoria di opere di ristrutturazione disallineate rispetto alla sagoma preesistente”;
- o2) Corte cost., 13 aprile 2017, n. 87 (in *Arch. locazioni*, 2017, 297, in *Riv. giur. edilizia*, 2017, I, 296, e in *Giur. costit.*, 2017, 1389, con nota di ASTONE);
- o3) Corte cost., 4 luglio 2013, n. 170 (in *Foro it.*, 2014, I, 1721, con nota di CARMELLINO, in *Fallimento*, 2014, 151, con nota di SPADARO, in *Corti calabresi*, 2013, 632, in *Riv. giur. trib.*, 2014, 16, con nota di MONTANARI, in *Dir. e pratica trib.*, 2014, II, 121, con nota di MARINELLO, in *Rass. trib.*, 2014, 585, con nota di MAURO, in *Giur. costit.*, 2013, 2523, e in *Dir. fallim.*, 2014, II, 553, con nota di BONACCORSI DI PATTI), secondo cui “È costituzionalmente illegittimo l’art. 23, 37° comma, ultimo periodo, e 40° comma, d.l. 6 luglio 2011 n. 98 (conv., con modif., dalla l. 15 luglio 2011 n. 111), nella parte in cui, modificando l’art. 2752 c.c. in tema di privilegi per imposte e sanzioni, prevede che la modifica in questione, che ha eliminato il limite del riconoscimento del privilegio all’anno in corso al tempo del fallimento (o dell’esecuzione individuale) e all’anno antecedente, abbia efficacia retroattiva, dovendosi ritenersi violati sia i principi di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all’art. 3 cost. sia l’art. 117, 1° comma, cost., in relazione all’art. 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali di cui alla l. 4 agosto 1988 n. 848, posto che, pur potendo il legislatore emanare norme con efficacia

retroattiva (salvo che in materia penale, stante il divieto dell'art. 25 cost.), la retroattività deve trovare adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, senza poter tradire l'affidamento del privato, specie se maturato con il consolidamento di situazioni sostanziali, e ciò anche se la disposizione retroattiva sia dettata dalla necessità di contenere la spesa pubblica o di far fronte ad evenienze eccezionali”;

- o4) Corte cost., 29 maggio 2013, n. 103 (in *Arch. locazioni*, 2013, 447; *Giust. civ.*, 2013, I, 1664; *Giur. costit.*, 2013, 1780; *Giur. it.*, 2014, 25, con nota di DEL PRATO; *Riv. giur. ambiente*, 2013, 719, con nota di MAZZOLA; *Riv. giur. edilizia*, 2013, I, 549), secondo cui “È illegittimo, per violazione dell'art. 3 cost., l'art. 15, 1° comma, lett. c), l. 4 giugno 2010 n. 96 (disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee - legge comunitaria 2009), sostitutivo dell'art. 11, 5° comma, l. 7 luglio 2009 n. 88 (disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee - legge comunitaria 2008), laddove prevede che «in attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al 1° comma, l'art. 3, 1° comma, lett. e), l. 26 ottobre 1995 n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato»”;
- o5) Corte cost., 5 aprile 2012, n. 78 (in *Foro it.*, 2012, I, 2585, con nota di PALMIERI A.; *Contratti*, 2012, 445, con nota di D'AMICO; *Riv. giur. Molise e Sannio*, 2012, fasc. 1, 151; *Guida al dir.*, 2012, fasc. 20, 30, con nota di SACCHETTINI; *Nuove leggi civ.*, 2012, 797, con nota di DI GIROLAMO; *Giust. civ.*, 2012, I, 1146; *Banca, borsa ecc.*, 2012, II, 423, con note di DOLMETTA, SALANITRO, SEMERARO, TAVORMINA; *Giur. it.*, 2012, 2283, con nota di RIZZUTI; *Nuova giur. civ.*, 2012, I, 1039, con nota di AIELLO; *Giurisdiz. amm.*, 2012, III, 281; *Giur. costit.*, 2012, 1017, con nota di RESCIGNO; *Rass. dir. civ.*, 2013, 194, con nota di BELLO; *Corriere giur.*, 2013, 19, con nota di PANDOLFINI; *Giur. comm.*, 2012, II, 1176, con nota di MANCINI; *Giurisdiz. amm.*, 2012, IV, 347, con nota di PAGANO), secondo cui “È incostituzionale l'art. 2, 61° comma d.l. 29 dicembre 2010 n. 225, inserito in sede di conversione dalla l. 26 febbraio 2011 n. 10, nella parte in cui prevede che, in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'art. 2935 c.c. si interpreti nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa, aggiungendo che in

ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione”;

- o6) Corte cost., 21 marzo 2011, n. 93 (in *Riv. amm.*, 2011, 439, con note di TOMEL, PASCUCCI; *Giur. costit.*, 2011, 1357), secondo cui *“La retroattività della norma arreca pregiudizio alle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario solo quando travolge gli effetti di decisioni ormai irrevocabili o nei casi in cui la disposizione non stabilisca una regola astratta, ma sia diretta a risolvere specifiche controversie, incidendo sui giudizi in corso al fine di determinarne gli esiti; l’art. 44 d.l. n. 248/2007 è stato emanato quando ai convenuti era stato notificato solo l’invito a dedurre (il quale attiene ad una fase del procedimento di responsabilità avente natura pre-processuale); ciò dimostra la infondatezza della affermazione che tenderebbe a dimostrare la strumentalità della norma censurata rispetto all’intento di risolvere una specifica controversia, incidendo su un giudizio in corso”;*
- o7) Corte cost., 9 febbraio 2011, n. 41 (in *Foro it.*, 2011, I, 963; *Guida al dir.*, 2011, fasc. 9, 76, con nota di PALLIGGIANO; *Giurisdiz. amm.*, 2011, III, 152; *Giur. costit.*, 2011, 542; *Foro amm.-Cons. Stato*, 2011, 2682; *Giur. costit.*, 2011, 4689, con nota di COLAPIETRO), secondo cui *“È incostituzionale l’art. 1, 4° comma ter, d.l. 25 settembre 2009 n. 134, aggiunto in sede di conversione dalla l. 24 novembre 2009 n. 167, nella parte in cui, nell’interpretare autenticamente l’art. 1, 605° comma lett. c), l. 27 dicembre 2006 n. 296, prevede che, in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio scolastico 2009-2011, i docenti che chiedono di cambiare provincia siano inseriti nella relativa graduatoria in ultima posizione”;*
- o8) Corte cost., 11 giugno 2010, n. 209 (in *Foro it.*, 2011, I, 375; *Giur. costit.*, 2010, 2417, con nota di ESPOSITO; *Quaderni regionali*, 2011, 310; *Riv. giur. edilizia*, 2010, I, 102), secondo cui *“È incostituzionale l’art. 107 bis, 6° e 7° comma, l. prov. Bolzano 11 agosto 1997 n. 13, come modificato dall’art. 23 l. prov. Bolzano 2 luglio 2007 n. 3, nella parte in cui, attraverso disposizioni definite di interpretazione autentica, prevede che la dizione «in caso di annullamento della concessione edilizia e qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative» di cui all’art. 88 stessa l. prov. Bolzano 13/97, si interpreti nel senso che l’annullamento della concessione edilizia può essere dipeso anche da vizi sostanziali che non possono essere rimossi e restringe l’area di inapplicabilità della suddetta disposizione alle sole ipotesi di inedificabilità assoluta, escludendo quindi i casi di inedificabilità relativa”;*
- o9) ancora sulla nozione di legge interpretativa Corte cost., 23 maggio 2008, n. 170 (in *Dir. e pratica società*, 2008, fasc. 21, 58, con nota di AGOSTINI; *Giur. costit.*, 2008, 2057; *Società*, 2009, 1251, con nota di GENCO), secondo cui *“La*

disposizione è interpretativa qualora, esistendo una oggettiva incertezza del dato normativo (ordinanza n. 400/2007) e un obiettivo dubbio ermeneutico (sentenza n. 29/2002), sia diretta a chiarire il contenuto di preesistenti norme, ovvero a escludere o a enucleare uno dei significati tra quelli plausibilmente ascrivibili a queste; pertanto, risulta palese che l'art. 17, 1° comma, l. n. 388/2000 è intervenuto in una situazione di incertezza del dato normativo e che i criteri legali di ermeneutica rendevano possibile desumere dalle disposizioni interpretate la variante di senso che il legislatore ha inteso privilegiare, senza incidere né su orientamenti a tal punto consolidati da far ritenere implausibile la soluzione accolta, né su sentenze passate in cosa giudicata”;

p) con riferimento all'esigenza che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con valori e interessi costituzionalmente protetti anche in relazione a ulteriori principi sanciti dalla Costituzione e, a livello sovranazionale, dalla Cedu, si vedano:

p1) Corte cost., 12 luglio 2019, n. 174 (in *Foro it.*, 2019, I, 3000), secondo cui “È incostituzionale l'art. 7, 28°, 29° e 30° comma, l. reg. Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2015 n. 33, nella parte in cui, attraverso una interpretazione autentica degli art. 142 e 143 l. reg. Friuli-Venezia Giulia 31 agosto 1981 n. 53, esclude la valutazione, ai fini della liquidazione di buonuscita, del servizio prestato con rapporto a tempo determinato di diritto privato”;

p2) Corte cost., 17 dicembre 2013, n. 308 (in *Foro it.*, 2014, I, 691; *Giur. costit.*, 2013, 4928; *Giur. costit.*, 2014, 521, con nota di MASSA; *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2014, 893, con nota di BASSO), secondo cui: “È incostituzionale l'art. 1, 1° comma, l.reg. Sardegna 12 ottobre 2012 n. 20, nella parte in cui prevede che l'art. 17, 3° comma, lett. g), delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale, adottate congiuntamente al suddetto piano, deve essere inteso nel senso che la fascia di profondità di trecento metri dalla linea di battigia non si applica alle zone umide, ma solo ai laghi naturali ed agli invasi artificiali, con conseguente esclusione della predetta fascia dal regime di autorizzazione paesaggistica imposto dall'art. 18”; “Ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87, deve essere dichiarato incostituzionale in via consequenziale l'art. 1, 2° comma, l.reg. Sardegna 12 ottobre 2012 n. 20, nella parte in cui dispone che i comuni e gli altri enti competenti, in conformità alla deliberazione di interpretazione autentica della giunta regionale di cui al 1° comma, sono tenuti ad adottare i necessari atti conseguenti con riferimento ai titoli abilitativi rilasciati a decorrere dal 24 maggio 2006, data di adozione del piano paesaggistico regionale”.